

RUOLO DEL LINGUAGGIO NELLA
TUTELA DELLE DONNE E DEI
BAMBINI/E CHE SUBISBONO
VIOLENZA

Avvocata Arianna Enrichens

Il fenomeno della violenza domestica è fenomeno estremamente complesso

Questa complessità si declina anzitutto come

Difficoltà di riconoscere

Difficoltà di affrancarsi

Difficoltà di usare le giuste parole per descrivere

Difficoltà di scindere la nostra esperienza personale di donne e uomini dall'esperienza professionale

Tutto ciò si traduce in una difficoltà di mettere in atto le tutele previste dalla legge

**SE NON RICONOSCIAMO LA VIOLENZA E NON USIAMO LE GIUSTE PAROLE
PER DESCRIVERLA NON POTREMO DARE GIUSTA TUTELA**

Parole che spesso si confondono o che si usano male

CONFLITTO E
VIOLENZA

AMORE E VIOLENZA
CICLICITA' DELLA
VIOLENZA (FASE DELLA
LUNA DI MIELE)

MADRE NON
COLLABORATIVA O
MADRE TUTELANTE?

DENUNCE
STRUMENTALI E PAURA
DI DENUNZIARE
(SENSO DI COLPA
VERSO IL PADRE DEI
PROPRI FIGLI)

“la persona offesa ha una
vita sessuale non
lineare... quindi non è
credibile sulla violenza
che denuncia”

“È violento solo con la
moglie, ma è un buon
padre”

“E' una donna che non
sembra una vittima...
quindi dirà la verità?”

“Se è vero che la
picchiava, perché allora
non lo ha lasciato prima?”

SBAGLIARE LE PAROLE PUÒ DETERMINARE VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

NOMINARE SIGNIFICA RICONOSCERE LA NECESSITA' DI APPLICARE UNA
CERTA FORMA DI TUTELA, PIUTTOSTO CHE UN'ALTRA. AD ESEMPIO:

SE C'E' CONFLITTO
MEDIAZIONE

SE C'E' VIOLENZA ... DIVIETO
DI MEDIAZIONE

SE NON RICONOSCO LA
VIOLENZA PSICOLOGICA E
NON LA NOMINO (AD
ESEMPIO FORME DI
GASLIGHTING) NON POSSO
ADOTTARE LE GIUSTE
TUTELE PER I/LE BAMBINI/E

Vittimizzazione secondaria

Si tratta di una forma di violenza di carattere istituzionale per cui la donna è portata a rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta in conseguenza del reato

Si verifica quando la donna

è portata
a colpevolizzarsi
per quanto subito
e non viene
creduta

è oggetto di
stereotipi (anche
inconsapevoli)
che inquinano il
giudizio si fatti di
causa

subisce un
processo in
violazione delle
norme nazionali e
sovrnazionali in
materia di contrasto
alla violenza di
genere

L'Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo

Il 27 maggio 2021, la Corte di Strasburgo, chiamata a pronunciarsi in materia di vittimizzazione secondaria nei processi relativi alla violenza di genere, ha emesso una fondamentale sentenza (5671/16), con la quale ha condannato l'Italia a risarcire alla ricorrente il danno conseguente all'aver subito un processo in violazione dell'art. 8 della Convenzione CEDU (danno quantificato in euro 12.000).

L'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, stabilisce che «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza» e che «Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza...».

La Corte d'Appello di Firenze ribalta la condanna del Tribunale sostenendo l'assenza di violenza e minaccia, riferendosi


alle abitudini di vita della persona offesa, sminuendone la credibilità e minimizzando la violenza subita,

all'orientamento sessuale della giovane, criticando la sua bisessualità e le sue relazioni precedenti alla violenza

la sua condizione familiare,

alle scelte di abbigliamento

alle attività artistiche e culturali svolte



I giudici (un uomo e due donne),
hanno concluso che la denuncia
e il successivo procedimento
penale avevano rappresentato la
risposta della ragazza ad
un “*discutibile momento di
debolezza e di fragilità che una
vita non lineare come la sua
avrebbe voluto censurare e
rimuovere*”

La Cour observe par ailleurs que le septième rapport sur l'Italie du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et le rapport du GREVIO, ont constaté la persistance de stéréotypes concernant le rôle des femmes et la résistance de la société italienne à la cause de l'égalité des sexes.

En outre, tant ledit Comité des Nations unies que le GREVIO ont pointé du doigt le faible taux de poursuites pénales et de condamnations en Italie, ce qui représente à la fois la cause d'un manque de confiance des victimes dans le système de la justice pénale et la raison du faible taux de signalement de ce type de délits dans le pays (paragraphe 64-66 ci-dessus).

Or, la Cour considère que le langage et les arguments utilisés par la cour d'appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d'un cadre législatif satisfaisant (voir, mutatis mutandis, Carvalho Pinto de Sousa Morais, précité, § 54).

La Cour est convaincue que les poursuites et les sanctions pénales jouent un rôle crucial dans la réponse institutionnelle à la violence fondée sur le genre et dans la lutte contre l'inégalité entre les sexes.

Il est dès lors essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d'exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice.

En conséquence, tout en reconnaissant que les autorités nationales ont veillé en l'espèce à ce que l'enquête et les débats fussent menés dans le respect des obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention, la Cour considère que les droits et intérêts de la requérante résultant de l'article 8 n'ont pas été adéquatement protégés au vu du contenu de l'arrêt de la cour d'appel de Florence. Il s'ensuit que les autorités nationales n'ont pas protégé la requérante d'une victimisation secondaire durant toute la procédure, dont la rédaction de l'arrêt constitue une partie intégrante de la plus grande importance compte tenu notamment de son caractère public

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO
RELAZIONE 20.04.2022

*Non si può reprimere la violenza domestica nella normativa sanzionatoria penale e nei procedimenti penali, ed ignorarne gli effetti nei procedimenti che abbiano ad oggetto la disciplina dell'affidamento dei figli o della responsabilità genitoriale. Uno stesso ordinamento non può tollerare che da una parte l'autore di violenze venga **indagato e condannato per le condotte commesse e dall'altra venga considerato un genitore adeguato al pari di quello che le violenze abbia subito**, senza che gli agiti violenti, nei procedimenti civili e minorili vengano accertati e abbiano dirette conseguenze sulla gestione della genitorialità.*

COSA E' EMERSO?

Sottovalutazione del fenomeno della violenza domestica ha dato origine a una vittimizzazione secondaria in danno delle madri e dei figli, esposti a condotte violente.



Mancata applicazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, nel quale si prevede che «al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione».



Imposizione alla madre, per provvedimento della stessa autorità giudiziaria, di assumere decisioni - peraltro sovente ostacolate dal genitore violento, con l'ulteriore pregiudizio per il minore che spesso rimane privo dei necessari interventi di sostegno.

CASO I.M E ALTRI c. ITALIA CEDU CASO N. 25426/20

SENTENZA 10 NOVEMBRE 2022

La sicurezza del genitore non violento e dei figli dovrebbe essere fattore centrale nel decidere l'interesse superiore del bambino in materia di affidamento e di accesso

La Corte condivide la preoccupazione del Grevio per la prassi diffusa nei Tribunali civili di considerare le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso o all'accesso dei figli come **genitori «non collaborativi» e quindi «matri inadatte» meritevoli di punizione.**

CAPPUCETTO ROSSO
PERCHÉ NON SEI RIMASTA
A CASA TUA?

PER NON
PERDERMI
NEL TUO
LUOGO
COMUNE

MAURO BIANI 2018
L'INCHIESTA



QUINDI,
ATTENZIONE
ALLE PAROLE!